

Regolamento dei Laboratori di frazione e del Bilancio partecipativo del Comune di Calderara di Reno

Indice

TITOLO 1 | PRINCIPI GENERALI

CAPO II - Finalità e obiettivi

Art. 1 - Definizioni e oggetto

TITOLO 2 | ORGANI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA COLLETTIVITA' ALLA VITA DEL TERRITORIO

CAPO II - Composizione, nomina, durata e funzionamento dei Laboratori di frazione

Art. 2 - Istituzione dei Laboratori di frazione

Art. 3 - Finalità e funzioni dei Laboratori di frazione

Art. 4 - Organizzazione e composizione dei Laboratori di frazione

Art. 5 - I candidati

Art. 6 - Presentazione delle candidature

Art. 7 - Incontri, ruoli e funzionamento

Art. 8 - Gratuità del mandato composizione

Art. 9 - Durata

Art. 10 - Convocazione

Art. 11 - Validità delle sedute

Art. 12 - Dotazione organizzativa

CAPO III - Definizione e formazione del Bilancio partecipativo

Art.13 - Istituzione e finalità

Art. 14 - Aveni diritto alla partecipazione

Art. 15 - Finalità e organizzazione dell'azione amministrativa

Art. 16 - Organi permanenti per la partecipazione

Art. 17 - Procedura partecipata

Art. 18 - Prima fase | Avvio. Informazione alla cittadinanza

Art. 19 - Seconda fase | Istruttoria. Laboratorio di frazione, raccolta e valutazione di proposte, progetti e osservazioni.

Art. 20 - Terza fase | Votazione pubblica, monitoraggio, informazione, rendicontazione della partecipazione e avvio della co-progettazione

Capo IV - Norme finali

Art. 21 - Entrata in vigore

Art. 22 - Disposizioni transitorie

Art. 23 - Informativa sul trattamento dei dati personali

TITOLO 1 | PRINCIPI GENERALI

CAPO II - Finalità e obiettivi

Art. 1 - Definizioni e oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina gli istituti di partecipazione territoriale propri del Comune di Calderara di Reno denominati **Laboratori di frazione**, organi che hanno funzioni consultive, propositive e di promozione alla vita del territorio. All'interno dei Laboratori vengono discussi e approfonditi temi di interesse locale e si dà voce alle esigenze dei cittadini, in un rapporto di dialogo e collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i Laboratori di frazione, persegue la finalità di ampliare e rendere effettiva la partecipazione del territorio all'attività della comunità locale, promuovendo tra i cittadini il senso di appartenenza alla stessa nonché attivando spirito di protagonismo, ascolto e collaborazione con l'Amministrazione, incoraggiando la cittadinanza attiva e l'assunzione di responsabilità comuni e condivise per il perseguimento dell'interesse generale.

2. Con il presente Regolamento viene altresì disciplinato il processo di partecipazione pubblica in materia di programmazione economico-finanziaria del bilancio del Comune di Calderara di Reno, tale processo viene definito **Bilancio partecipativo**.

L'attivazione del Bilancio partecipativo è strettamente vincolata all'attivazione dei Laboratori di frazione, al coinvolgimento diretto della cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza. Il Comune di Calderara di Reno, quindi, riconosce alla cittadinanza il potere di decidere gli indirizzi di una parte della proposta del Bilancio comunale, nelle forme definite dal presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si integra pertanto con il Registro del Volontario Singolo e tutti gli strumenti normativi e operativi dei quali l'Amministrazione si è dotata per facilitare la partecipazione attiva dei cittadini al perseguimento di obiettivi di interesse generale, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, 4° comma, della Costituzione.

4. Il presente Regolamento istituisce la figura del Referente alla Partecipazione Territoriale, in capo alla Segreteria del Sindaco, che, con opportuno affiancamento, assume la funzione di punto di accesso in relazione alle attività di partecipazione dei cittadini, all'azione decisionale e progettuale dell'Amministrazione, alle istanze di cittadinanza attiva che nascono sul territorio, che svolge un ruolo di costruzione e manutenzione delle reti territoriali e di coordinamento interno relativo agli strumenti qui istituiti.

TITOLO 2 | ORGANI E STRUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA COLLETTIVITA' ALLA VITA DEL TERRITORIO

CAPO II - Composizione, nomina, durata e funzionamento dei Laboratori di frazione

Art. 2 - Istituzione dei Laboratori di frazione

1. Al fine di promuovere l'attiva e costruttiva partecipazione all'amministrazione locale, il Comune di Calderara di Reno istituisce nel proprio territorio i Laboratori di frazione.

2. I Laboratori di frazione sono un organismo diffuso di partecipazione attiva e costituiscono il processo di ingaggio, dialogo e collaborazione fattiva con la cittadinanza per la cura della comunità, dalla fase di ascolto dei bisogni alla manifestazione di proposte progettuali all'ente.

3. Il Comune di Calderara si suddivide in 6 aree territoriali di seguito indicate all'interno di ognuna delle quali si svolge un Laboratorio di frazione:

- Capoluogo/Bargellino
- Castel Campeggi
- Castiglia
- Longara
- Lippo
- Tavernelle/Sacerno

4. Il Laboratorio di frazione del Capoluogo/Bargellino coinvolge tutti quei soggetti la cui azione interessa in maniera trasversale tutto il territorio comunale.

Art. 3 - Finalità e funzioni dei Laboratori di frazione

1. Il Laboratorio di frazione è da intendersi come spazio di progettazione di rete, di attuazione e verifica di iniziative nuove e concrete, di progettualità reale e condivisa.

2. I Laboratori di frazione sono organi di partecipazione e di consultazione. Sono chiamati ad esprimere pareri, formulare proposte, segnalare istanze per conto di cittadini, gruppi di cittadini, aziende, con lo scopo di favorire la partecipazione e di promuovere il dialogo virtuoso tra cittadini, mondo imprenditoriale e l'Amministrazione. I laboratori hanno altresì lo scopo di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita di Calderara di Reno in merito ai temi inerenti i territori delle frazioni cittadine. Sono organismi con funzioni di iniziativa, consultiva, di coordinamento e di vigilanza con facoltà di elaborare progettualità e proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale.

3. Il Laboratorio di frazione può inoltre esprimere pareri su propria iniziativa o su richiesta degli organi istituzionali del Comune di Calderara di Reno, su progetti relativi allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio e può altresì formulare, sia nell'ambito del Bilancio Partecipativo che al di fuori dello stesso, proposte progettuali che vedano il protagonismo di uno o più componenti del Laboratorio e che prevedano la collaborazione dell'Amministrazione.

4. Il Laboratorio di frazione si avvale della collaborazione della struttura comunale nella figura del Referente alla partecipazione territoriale, cui spettano le attività preparatorie all'istituzione, le

convocazioni ordinarie e i contatti con i candidati entranti e uscenti in collegamento con il proprio Portavoce. Il Laboratorio di frazione può organizzare la propria attività anche in maniera autonoma informando il Referente alla partecipazione.

Art. 4 - Organizzazione e composizione dei Laboratori di frazione.

1. I Laboratori di frazione sono composti da persone singole, gruppi informali di persone, associazioni, organizzazioni di volontariato, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie ed enti religiosi, operatori commerciali, imprese e sindacati.

La composizione del Laboratorio di frazione può variare nel tempo sia per dimissioni sia per integrazioni con nuovi componenti.

2. Compete a ciascun Laboratorio di frazione, rappresentando le istanze delle molteplici e diverse rappresentanze territoriali:

- eleggere il Portavoce e il vice Portavoce;
- definire gli indirizzi per l'esercizio dei compiti del Portavoce e vigilarne il rispetto;
- fornire i pareri e formulare le proposte di cui all'art. 3.

Art. 5 - I candidati

1. In seguito alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico, potranno candidarsi a far parte della Laboratorio di frazione tutti i cittadini residenti ed i rappresentanti delle realtà territoriali, che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, di cui all'art. 4 presenti nel Comune di Calderara di Reno e che ne fanno richiesta.

2. Non possono essere nominati componenti dei Laboratori di frazione:

- i Consiglieri e gli Assessori del Comune di Calderara di Reno;
- i dipendenti del Comune di Calderara di Reno;
- i Consiglieri e gli Assessori regionali e provinciali;
- i Deputati ed i Senatori;
- chi riveste cariche pubbliche elettive;
- coloro che non hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;

3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sia originarie che sopravvenute successivamente all'adesione al Laboratorio di frazione, devono essere comunicate in forma scritta al Referente per la Partecipazione Territoriale e al Portavoce.

4. Nessuno può essere nominato componente in più di un Laboratorio di frazione.

Art. 6 - Presentazione delle candidature

1. Al fine di agevolare il massimo coinvolgimento dei territori, dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico ed entro 60 giorni successivi, verranno indette dall'Amministrazione Comunale e dal Referente alla Partecipazione Territoriale delle Assemblee pubbliche in ogni frazione. Durante tali Assemblee sarà illustrato il presente Regolamento ed i cittadini intenzionati a candidarsi in veste di Portavoce, Vice Portavoce o semplice componente del Laboratorio di frazione, potranno presentarsi al pubblico.

Art. 7 - Incontri, ruoli e funzionamento

1. Il Laboratorio di frazione, in occasione della seduta di insediamento e sino all'individuazione del Portavoce, è convocato e presieduto dal Sindaco o da un suo delegato e moderato dal Referente alla Partecipazione Territoriale.
2. Nella seduta di insediamento di ciascun Laboratorio di frazione, i cittadini residenti presenti eleggono con voto segreto e a maggioranza semplice, il Portavoce e il Vice - Portavoce. Nella medesima seduta di insediamento sono altresì individuati i componenti dei Laboratori di frazione.
3. In caso di eventuale parità fra le figure di Portavoce e Vice Portavoce, si procederà ad una nuova votazione. Il Portavoce che risulterà avere più voti, verrà eletto; in egual modo si procederà anche per la figura del Vice Portavoce.
4. La durata degli incarichi è annuale salvo dimissioni. Nel caso in cui il Portavoce non possa condurre a termine il mandato, verranno indette nuove elezioni e il Vice Portavoce svolgerà le funzioni di Portavoce sino alla nomina del nuovo Portavoce. La elezione deve avvenire entro un mese dalla cessazione dall'incarico. Le stesse disposizioni si applicano per il Vice Portavoce. Il Portavoce e il Vice Portavoce possono essere eletti per un massimo di tre mandati consecutivi.
5. Gli incarichi di Portavoce e Vice decadono in anticipo rispetto al mandato nel caso in cui la composizione del Laboratorio si modifichi di oltre un terzo dei suoi componenti.
6. Ai Laboratori di frazione si può aderire in qualsiasi momento, anche successivamente all'istituzione, dandone comunicazione al Referente per la Partecipazione Territoriale e al Portavoce nel rispetto dei requisiti riportati all'art. 5.
7. I componenti dei Laboratori di frazione possono interrompere la loro partecipazione in qualsiasi momento dandone comunicazione al Referente per la Partecipazione Territoriale e al Portavoce.
8. I soggetti organizzati del territorio partecipano a ogni incontro del Laboratorio di frazione con massimo un solo rappresentante, fatta eccezione per gli incontri di presentazione delle proposte e di co-progettazione del Laboratorio legati al percorso del Bilancio Partecipativo.
9. I soggetti organizzati hanno altresì licenza di individuare in maniera autonoma il proprio rappresentante nell'ambito del Laboratorio territoriale. Tale rappresentante può senza la necessità di sottoscrivere una delega formale, previa comunicazione del nominativo al Portavoce e al Referente alla Partecipazione Territoriale.
10. È dovere del Portavoce rappresentare fedelmente il parere e le proposte del Laboratorio di frazione agli organi comunali, ai soggetti pubblici e privati con i quali si relaziona.
11. Il Vice - Portavoce svolge funzioni vicarie del Portavoce e lo sostituisce in caso di assenza o temporanea indisponibilità.
12. Gli incontri si svolgono attraverso modalità di confronto assembleare grazie alla moderazione del Portavoce e del Referente alla Partecipazione Territoriale con la finalità di condividere visioni del territorio, arrivare ad analisi condivise di necessità e ambiti di azioni prioritari e mettere a

punto, in caso di necessità anche con percorsi guidati di co-progettazione, proposte progettuali da presentare all'Amministrazione.

Art. 8 - Gratuità del mandato composizione

1. I Laboratori di frazione sono organi rappresentativi, su base volontaristica, degli interessi delle singole comunità e non hanno scopo di lucro. Ai componenti del Laboratorio di frazione non è corrisposta alcuna indennità e/o gettone di presenza.

Art. 9 - Durata

1. Dal momento della sua istituzione il Laboratorio di frazione rimane in carica in maniera continuativa.

2. I componenti dei Laboratori di Frazione decadono dalla carica con la perdita dei requisiti prescritti per la nomina a componente del Laboratorio di cui all'art.5 e per assenza non motivata a due sedute consecutive senza giustificato motivo.

3. Il Referente alla Partecipazione Territoriale in accordo con il Portavoce procede su base annuale ad una verifica dell'elenco dei componenti.

Art. 10 - Convocazione

1. Il Laboratorio di frazione sarà convocato dal Referente alla Partecipazione Territoriale per conto del Sindaco del Comune di Calderara almeno una volta ogni quadrimestre, prevedendo alcuni incontri aggiuntivi nel contesto del percorso del Bilancio Partecipativo.

Il Portavoce, anche in accordo con i componenti del Laboratorio, ha facoltà di convocare ulteriori incontri del laboratorio.

2. L'elenco degli argomenti da trattare è disposto dal Referente alla Partecipazione Territoriale in accordo con il Portavoce ed ogni componente potrà inserire proprie proposte.

3. Su richiesta dei Laboratori di frazione potranno partecipare alle sedute il Sindaco e gli Assessori competenti per materia.

4. In occasione del percorso di Bilancio Partecipativo, le convocazioni e l'organizzazione degli incontri sono fortemente guidate dal Referente alla Partecipazione Territoriale ai fini di stimolare proposte e progettualità da proporre in questo contesto.

Art. 11 - Validità delle sedute

1. Le sedute dei Laboratori di frazione sono pubbliche.

2. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti (50% + 1).

3. Le proposte inserite all'ordine del giorno sono approvate con la maggioranza dei componenti.

Art. 12 - Dotazione organizzativa

1. Per riunirsi i Laboratori di frazione hanno il diritto di utilizzare gratuitamente uno spazio fisico di proprietà del Comune o virtuale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

2. Ad ogni incontro viene individuato un componente del Laboratorio che ha il compito di redigere verbale la cui copia è da consegnare al servizio comunale di supporto per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

CAPO III - Definizione e formazione del Bilancio partecipativo

Art.13 - Istituzione e finalità

1. Il Bilancio partecipativo si pone come uno strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del territorio. L'attivazione del Bilancio partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità.

2. Il Bilancio partecipativo ha come finalità incrementare e promuovere il protagonismo civico alla vita di Calderara di Reno attraverso la realizzazione di micro progettualità condivise che alimentino e mettano in rete le diverse realtà attive del territorio.

Il Bilancio partecipativo così inteso è quindi un istituto di democrazia diretta ma anche uno strumento per la facilitazione delle pratiche di cittadinanza attiva sul territorio, e si pone come strumento centrale dell'Amministrazione per individuare le priorità di lavoro condivise con il territorio, stimolare la creazione di fiducia e lavorare alla costruzione di comunità.

3. Con cittadinanza attiva o attivismo civico si identificano nel presente regolamento tutte le pratiche attraverso le quali i soggetti, singoli o organizzati, manifestano volontà di attivarsi attraverso le proprie competenze, risorse ed energie civiche per la tutela e valorizzazione dei beni comuni, materiali e immateriali, del territorio o per attività di interesse generale in maniera gratuita e sollecitando l'autonoma iniziativa dei cittadini, sulla base del principio di sussidiarietà.

4. Annualmente il Sindaco e la Giunta comunale definiscono una quota del bilancio di previsione, da utilizzare attraverso il Bilancio partecipativo, gli obiettivi oggetto della procedura partecipata, i tempi di svolgimento del percorso e gli ambiti di intervento ritenuti strategici dall'Amministrazione, anche rispetto alle politiche complessive dell'ente.

Art. 14 - Aveni diritto alla partecipazione

La partecipazione è un diritto della comunità di Calderara di Reno.

L'Amministrazione Comunale promuove il processo di partecipazione a tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune ovvero:

- tutte le persone fisiche residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- le associazioni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le parrocchie e gli enti religiosi, gli operatori commerciali, le imprese, i sindacati, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli

organismi di rappresentazione collettiva che abbiano sede legale od operativa nel territorio comunale di Calderara di Reno.

- le persone fisiche che lavorano, vivono o frequentano il territorio del Comune di Calderara di Reno

Art. 15 - Finalità e organizzazione dell'azione amministrativa

1. L'azione dell'Amministrazione Comunale, attraverso il presente Regolamento, è finalizzata alla:

- a) informazione, co-progettazione e collaborazione alle iniziative di cittadinanza attiva promosse dalla comunità;
- b) semplificazione di procedure esistenti connesse alla realizzazione di progettualità promosse da cittadini attivi;
- c) legalizzazione e formalizzazione di contesti di partecipazione civica;

Nell'ottica di conseguire tali finalità, l'Amministrazione adotta modalità d'interazione, coordinate e interdisciplinari, tra gli uffici coinvolti nella gestione del Regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale individua nell'**Unità di Partecipazione**, formata dai Responsabili di Settore dell'Amministrazione Comunale (Co. di Co.) insieme al Referente alla Partecipazione Territoriale, la struttura organizzativa interna deputata al coordinamento e alla gestione dei progetti di attivazione civica proposti dalla collettività in merito a tutte le istanze di partecipazione e cittadinanza attiva di cui l'Amministrazione di Calderara si occupa, nell'ambito del Bilancio Partecipativo, dei Laboratori di Frazione e non solo.

3. È compito dell'Unità di Partecipazione:

- effettuare una valutazione preliminare delle proposte
- definire l'iter procedurale interno all'ente e individuare gli Uffici Tutor competenti;
- supportare l'attività di accompagnamento delle pratiche più complesse;
- analizzare criticamente i casi attivi, le proposte e le istanze delle persone;
- individuare e accompagnare nell'attivazione nuovi Uffici Tutor;

4. L'Amministrazione Comunale individua all'interno della Segreteria del Sindaco, il Referente alla Partecipazione Territoriale, la struttura deputata all'attività di ascolto e supporto delle iniziative civiche, con il coinvolgimento degli altri uffici della pubblica Amministrazione.

5. Per Uffici Tutor si intendono gli uffici responsabili da parte dell'Amministrazione Comunale di ascoltare e supportare le iniziative civiche. La designazione dell'Ufficio Tutor competente avviene in funzione della natura della specifica iniziativa.

Art. 16 - Organi permanenti per la partecipazione

1. L'Unità di Partecipazione è il gruppo stabile e permanente del Comune di Calderara di Reno per il coordinamento delle attività di partecipazione attiva dei cittadini. L'esercizio di questa funzione deve garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il costante coordinamento con gli organi di indirizzo politico/amministrativo e il carattere trasversale del suo esercizio.

2. L'Unità di Partecipazione per facilitare la relazione con le realtà attive del territorio e gestire in maniera efficace la realizzazione delle progettualità nate nell'ambito del Bilancio partecipativo si

avvale della collaborazione e del supporto dell'Assemblea Laboratori di frazione, che si compone dal gruppo dei 6 Portavoce dei singoli Laboratori.

3. L'Unità di Partecipazione e all'Assemblea dei Laboratori di frazione collaborano in ragione dell'andamento delle attività che li coinvolgono direttamente e svolgendo le seguenti funzioni:

- stimolo, gestione e monitoraggio dei progetti del Bilancio partecipativo attivato a cadenza annuale dall'Amministrazione;
- consolidamento degli elementi delle procedure di Bilancio partecipativo che si sono dimostrati efficaci, e sviluppo dell'integrazione tra il procedimento di formazione del Bilancio e i meccanismi del ciclo del Bilancio partecipativo;
- gestione delle istanze di cittadinanza attiva del territorio anche al di fuori dei momenti di attivazione del Bilancio partecipativo.

Art. 17 - Procedura partecipata

1. Il procedimento di Bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:

- Avvio. Informazione alla cittadinanza;
- Istruttoria. Laboratorio di frazione, raccolta e valutazione di proposte, progetti e osservazioni.
- votazione, monitoraggio, informazione, rendicontazione della partecipazione e avvio della co-progettazione.

2. L'Unità di Partecipazione ha la funzione di garantire la neutralità e l'imparzialità del processo di Bilancio Partecipativo e sovrintende a tutte le fasi del progetto.

Art. 18 - Prima fase | Avvio. Informazione alla cittadinanza

1. Il Comune di Calderara di Reno inizia il procedimento rendendo nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione del Bilancio di Partecipazione, i tempi, l'agenda dei lavori e ogni altra informazione utile a favorire la partecipazione.

Specifico rilievo viene dato annualmente alla comunicazione degli obiettivi prioritari del percorso e ai criteri di ammissibilità e valutazione per i progetti da presentare.

2. Attraverso tutti gli strumenti di informazione a disposizione dell'ente, l'Amministrazione dà comunicazione dell'avvio del percorso per la definizione del Bilancio partecipativo, della quota a parte di bilancio oggetto del percorso, degli strumenti utilizzati nonché delle tempistiche relative al coinvolgimento della cittadinanza.

Art. 19 - Seconda fase | Istruttoria. Laboratorio di frazione, raccolta e valutazione di proposte, progetti e osservazioni

1. La Giunta comunale determina la durata massima stabilita di questa fase, in cui sono organizzati gli incontri pubblici nei territori co-progettati con i Laboratori di frazione, per raccogliere i contributi e gli spunti dei soggetti attivi interessati.

2. Il Referente della Partecipazione Territoriale predispone in questa fase uno schema di massima per la presentazione delle idee progettuali da candidare al Bilancio Partecipativo.

3. Gli incontri pubblici vengono condotti con strumenti di facilitazione che vengono definiti

dall'Unità di Partecipazione unitamente ai Laboratori di frazione, sono orientati ad aggiornare da una parte il quadro dei bisogni della comunità (funzionale anche alla costruzione della parte di Bilancio in capo all'Amministrazione) e a raccogliere e costruire in maniera collaborativa idee progettuali funzionali alla collaborazione civica che prevedano, per la loro ideazione, la disponibilità a mettersi in rete con l'Amministrazione e altri soggetti del territorio uscendo, e per la loro realizzazione, non solo l'uso di risorse economiche ma anche un ruolo attivo della cittadinanza a titolo volontario e gratuito.

4. L'Amministrazione predispone altresì opportuni canali per la raccolta di proposte anche da parte dei singoli soggetti in maniera parallela allo svolgimento degli incontri pubblici prevedendo possibili punti di contatto.

5. Nell'ambito della costruzione del Bilancio Partecipativo l'Amministrazione stimola tutti i partecipanti a formulare proposte che rispondano al massimo ai seguenti criteri premiali:

- Ideazione di progettualità tangibili e/o intangibili riconosciute come attività e/o servizi per la comunità;
- Compartecipazione di tutte le fasce di età sia in fase di ideazione che di sviluppo dell'idea condivisa;
- Previsione di attività a svolgimento diretto da parte dei cittadini secondo il principio di sussidiarietà orizzontale;
- Qualità della rete di soggetti proponenti;
- Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- Innovatività del progetto e delle sue modalità realizzative;
- Chiarezza del progetto e degli obiettivi;
- Fattibilità tecnica e giuridica ed economica degli interventi;
- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- Stima dei costi;
- Stima dei tempi di realizzazione;
- Priorità;
- Compatibilità con i criteri definiti nell'art. 14 del presente regolamento
- Investimento delle risorse a Bilancio: saranno esclusi dal Bilancio Partecipativo i progetti presentati da singoli, gruppi informali o associazioni che delineino come destinazione d'uso delle risorse il pagamento di attività professionali o affini in capo agli stessi proponenti;
- Presenza di soggetti co-finanziatori o disponibilità di collaborazioni tecniche delle imprese del territorio

6. Annualmente la Giunta esplicita ulteriori criteri di ammissibilità e valutazione da condividere con l'Unità di Partecipazione e dei Laboratori di frazione. Dal confronto tra le valutazioni della Giunta, dell'Unità di Partecipazione e dei Laboratori di frazione nasce la lista dei progetti da inserire nella formulazione del Bilancio Partecipativo comprensivo di risorse.

7. Le proposte raccolte, dopo una valutazione di fattibilità tecnico-giuridica, economica (che stabilisce il contributo massimo per ciascun progetto) ed una valutazione qualitativa della Giunta sulla base dei criteri esplicitati in fase di avvio, vengono sottoposte ad una prima selezione a cura dell'Unità di Partecipazione e dei Laboratori di frazione.

8. Le osservazioni, proposte e progetti dovranno riguardare esclusivamente i campi d'intervento di cui all'art. 13. Le proposte, le osservazioni e i progetti presentati nei termini stabiliti nell'avviso pubblico sono verificati dai tavoli tecnici specifici di approfondimento.

L'Amministrazione Comunale si impegna a far conoscere tutti i progetti che hanno superato la valutazione tecnica con tutti i mezzi idonei messi a disposizione, e a motivare le esclusioni.

Art. 20 - Terza fase | Votazione pubblica, monitoraggio, informazione, rendicontazione della partecipazione e avvio della co-progettazione

1. Questa fase è finalizzata a garantire a tutti i cittadini interessati la comunicazione dei progetti e le informazioni ad essi relativi: sono resi pubblici tutti i progetti elaborati e presentati.

I progetti selezionati divengono oggetto di votazione pubblica. Viene data massima pubblicità alla cittadinanza per favorire un'ampia partecipazione alla votazione dei progetti.

2. Il sistema di votazione delle proposte progettuali si compone di:

- una votazione popolare (online e offline) aperta a tutti i cittadini di Calderara di Reno (30%);
- una giuria composta da esperti tecnici interni o esterni all'ente qualora non vi fossero le figure necessarie nel Comune (30%);
- l'Assemblea dei Laboratori di frazione (40%).

3. I progetti che risultano selezionati attraverso sistema di votazione, anche in relazione alle risorse messe a disposizione, accedono alla fase di co-progettazione coordinata dall'Unità di Partecipazione

4. Il monitoraggio e la verifica sono i passaggi che garantiscono ai cittadini la possibilità di essere costantemente aggiornati sullo stato di attuazione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione al fine di una pubblica verifica. L'Amministrazione facilita l'accesso a tutti gli atti e documenti necessari e garantisce l'aggiornamento delle informazioni.

5. I progetti individuati attraverso il voto della saranno inseriti in un documento denominato "Documento di Bilancio Partecipativo". Il testo "Documento di Bilancio Partecipativo" e il testo integrale delle proposte e delle osservazioni, compreso l'esito dei contributi presentati, nonché le modifiche apportate agli atti durante l'intero iter sono resi disponibili attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione dell'ente, a partire dalla sezione dedicata del sito internet istituzionale.

6. A conclusione del percorso, particolare attenzione viene data all'aggiornamento dei partecipanti sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle risorse effettivamente impiegate e su tutti gli altri elementi utili alla trasparenza delle fasi successive del Bilancio Partecipativo, anche attraverso il sito internet del Comune.

Capo IV - Norme finali

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.

2. Il presente regolamento non comporta oneri di bilancio aggiuntivi per l'Ente.

Art. 22 - Disposizioni transitorie

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e i criteri in materia del Comune di Calderara di Reno incompatibili con le norme qui contenute.

Art. 23 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)